

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 dicembre 2013, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 406 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 dicembre 2013, n. 40.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge finanziaria 2014 e il disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016 sono stati licenziati dalla Giunta regionale in data 16 dicembre 2013.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, si prevede che nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

Tenuto conto dei tempi necessari per il compimento dell'iter procedimentale di approvazione, e considerato quindi che l'approvazione avverrà successivamente al 31 dicembre 2013, si provvede alla presentazione del disegno di legge di esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2014.

Quanto sopra anche in considerazione delle osservazioni riportate sull'argomento dalla Corte dei Conti che ha evidenziato come la legislazione del Veneto, in armonia e nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa statale per le Regioni, prevede l'istituto dell'esercizio provvisorio quale unica modalità di gestione del bilancio, nel caso in cui la legge di bilancio stessa non venga approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre. In tal senso la Corte dei Conti ha specificato che per la Regione non sussiste il presupposto del ricorso, per analogia, alle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) in materia di “gestione provvisoria” del bilancio.

In particolare con riferimento all'esercizio provvisorio, contemplato dall'articolo 56 dello Statuto regionale e disciplinato dall'articolo 15 del vigente ordinamento contabile regionale è previsto che:

- sia autorizzato per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;
- la legge di esercizio provvisorio autorizzi la gestione sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta al Consiglio;
- la legge di esercizio provvisorio possa introdurre limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali.

Con l'esercizio provvisorio, quindi, si possono gestire le entrate e le spese presenti nel progetto di bilancio (DDL n. 25 del 16 dicembre 2013), fatte salve alcune limitazioni.

In particolare, si individuano come parti rispetto alle quali inibire la gestione durante l'esercizio provvisorio le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, le spese iscritte nel Fondo speciale per le spese correnti e nel Fondo speciale per le spese d'investimento e le spese per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, fatte salve quelle per il funzionamento degli Enti e Società regionali elencati dalla legge in oggetto e quelle relative alle leggi regionali 52/1978, 10/1990 e 3/2009.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 132 del 19 dicembre 2013 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, Forza Italia e il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliare PDV, IDV e Federazione della Sinistra veneta-PRC.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:
 - a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
 - b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente
 - c) collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese
 - d) istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - e) c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
 - f) d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;
 - g) e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio